

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **258/1976** (ECLI:IT:COST:1976:258)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **25/11/1976**; Decisione del **09/12/1976**

Deposito del **20/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8623**

Atti decisi:

N. 258

ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, promosso con

ordinanza emessa il 7 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione terza - nel procedimento relativo al ricorso proposto da Turani Pellegrino, iscritta al n. 605 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti - III sezione giurisdizionale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del vedovo della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 50 anni, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1975, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6; secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252), e dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264;

che tali questioni proposte dalla stessa Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, e relative alla legittimità dei criteri limitativi per le pensioni di reversibilità, sono state disattese sotto tutti i profili dedotti, in quanto tali criteri, dettati in via generale dal legislatore, sono volti "a garantire la genuinità e la serietà del tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative";

che le stesse ragioni valgono anche per la censura prospettata nel giudizio in esame, che investe una condizione specifica per il riconoscimento della pensione di reversibilità del vedovo della dipendente o della pensionata statale, condizione "che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione";

che non sussistono motivi per discostarsi dal predetto orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.